

Oggetto:

Determina n. 104 del 24/06/2025 per l'affidamento diretto della proroga temporale del servizio gestione bookshop Torre Guinigi e centro di accoglienza turistica nelle more della conclusione dell'appalto, come previsto dal contratto in essere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo già stanziato con la determina n. 95 del 28/05/2025, CIG B4F679D23

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

VISTO

il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO

in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO

l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO

che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO

che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;

VISTI

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]";
- l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";





DATO ATTO

della necessità di affidare per garantire la copertura del servizio di gestione dei bookshop e dei punti di accoglienza turistica per il tempo necessario alla conclusione della procedura di svolgimento della gara aperta, fino al 15/07/2025 aventi le seguenti caratteristiche competenza, professionalità e continuità lavorativa e contrattuale del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto;

CONSIDERATO

che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità del servizio e dei contratti fino al 15/07/2025;

CONSIDERATO

di prevedere una durata contrattuale pari a 1 mesi;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltreché meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

TENUTO CONTO

- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. ARL ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della Stazione Appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue





- prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento sarebbe per 1 mese e rientra nell'impegno di spesa precedentemente assunto;

CONSIDERATO

che si rende pertanto necessario prorogare il servizio a LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.ARL così come previste dalla lettera di affidamento ns. prot. 654 del 23/12/2024;

RITENUTO

pertanto, di affidare la proroga del servizio in parola all'operatore LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. ARL, nelle more della conclusione della procedura di gara alle condizioni indicate nella lettera di affidamenti 654/24, per un importo già stanziato con la determina n. 95 del 28/05/2025;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante ha già stipulato il contratto che prevede la possibilità di prorogare il contratto di gestione del servizio in oggetto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di aggiudicazione del servizio;
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- la Stazione Appaltante ha già espletato tutte le verifiche in occasione della prima della stipula del contratto;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- DI AFFIDARE la proroga temporale delle prestazioni in parola, fino al 15/07/2025, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. ARL P. IVA 02537350379 e C.F. 02537350379 con sede in BOLOGNA, VIA FAUSTINO MALAGUTI 1/6 40126, precisando che il





- presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Lucca Plus srl L'Amministratore Unico

(Dott. Roberto Di Grazia)

